

Oggetto: Relazione tecnico finanziaria ed illustrativa di accompagnamento relativa all'ipotesi dell'accordo sindacale sottoscritto in data 13 aprile 2011 per l'Area Comparto.

Al Signor Presidente del
Collegio Sindacale

Ai Sigg. Componenti il
Collegio Sindacale

In data sindacale tra l'IRCCS Cro di Aviano e la Delegazione sindacale di Area Comparto è stata sottoscritta l'ipotesi dell'accordo integrativo relativo alla definizione dei criteri generali per l'attribuzione della produttività collettiva e delle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2010 al personale del comparto, nonché l'utilizzo dei residui sui fondi contrattuali degli anni precedenti.

L'ipotesi sindacali sottoscritta riguarda la sessione annuale di contrattazione integrativa per l'individuazione ed utilizzo delle risorse disponibili sui fondi contrattuali, in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 19.04.2004 dell'Area Comparto e la definizione dei criteri generali delle metodologie di valutazione e di ripartizione del fondo di cui all'articolo 38 comma 4 del CCNL 7.04.1999.

In particolare si è proceduto a :

- Determinare i criteri generali di ripartizione del fondo della produttività collettiva e degli importi relativi alle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2010, così come determinate e quantificate dall'Accordo sindacale regionale del 16.09.2010 (Allegato alla presente comunicazione);
- Erogare il residuo di risorse disponibili sul fondo della produttività 2010 a titolo di conguaglio;
- Attuazione dell'art. 43 della L. n 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Le materie sopracitate sono espressamente devolute alla contrattazione integrativa ai sensi dell'art.4- comma2- del C.N.N.L. 7.4.1999 per l'Area Comparto.

L'accordo sottoscritto conferma l'impianto complessivo del sistema di incentivazione della produttività adottato in Istituto e già definito nei seguenti contratti integrativi aziendali:

- Accordo sottoscritto in data 23.05.2006 dalla delegazione di parte pubblica, le OO.SS. del Comparto e la RSU, C.I.A.;
- Accordo sottoscritto in data 15 settembre 2009 in materia di incentivazione della produttività per l'anno 2009.

In particolare il "Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali" previsto dall'articolo 9 del CCNL

10/04/2008 ed incrementato delle risorse indicate ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 del CCNL 31/07/2009, è stato incrementato:

- Della quota da Fondo Comune Libera Professione accertata per il 2009 a consuntivo, sulla base di quanto previsto dal relativo Regolamento aziendale per la disciplina dell'attività libero-professionale;
- Dalle risorse aggiuntive di cui alla DGR n 1492/2010 (perequazione);
- Dall'importo di cui all'art 30, comma 3, CCNL 19.04.2004 (importo monte salari 2001);
- Dall'importo dei residui del fondo previsto dall'art 8 del CCNL 104/2008 e confermato dall'art. 7 del CCNL 31/7/2009 (qualificazione professionale) per gli esercizi 2007,2008 e 2009, fatti salvi gli importi prudenzialmente accantonati per eventuali sopravvenienze passive dovute a "trasferimenti di personale da altre aziende";
- Dall'importo dei residui per l'anno 2009 relativi al fondo previsto dall'articolo 9 del CCNL 104/2008 (produttività collettiva);
- Dall'importo relativo alle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2010.

Dal complesso delle norme degli accordi sopracitati e dell'ipotesi sottoscritta in data 13 aprile 2011 si delinea un sistema di incentivazione della produttività:

- Appropriato uso degli istituti contrattuali che eviti logiche di automatismo e di distribuzione generalizzata di risorse economiche (produttività collettiva);
- Conferma ed implementazione dei sistemi di valutazione come metodo per lo sviluppo delle professionalità e per la valorizzazione economica;
- Assegnazione di quote individuali al personale che ha svolto attività particolari, determinanti per il raggiungimento degli obiettivi con particolare riferimento alla ripartizione degli importi relativi alla distribuzione delle somme relative alle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2010;
- Attribuzioni di ulteriori quote, di importo differenziato, al personale addetto a servizi particolarmente disagiati o gravosi individuati nell'accordo (garanzia della continuità del servizio);
- Rispetta il principio di corrispettività previsto dall'art. 7 – comma 5 – del d.lgs n. 165/2001, così come novellato dal D.lgs n 150/2009, in quanto l'erogazione delle quote è effettuata solo per prestazioni effettivamente rese;
- È coerente con le disposizioni dell'art. 45 – comma – del d.lgs. n.165/2001, così come novellato dal D.lgs n 150/2009 in quanto vengono premiati ed incentivati:
 - l'impegno e la qualità della performance individuale, attraverso la differenziazione delle quote;
 - la performance organizzativa, con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, essendo legato alla certificazione del raggiungimento degli obiettivi annuali aziendali;
 - l'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, attraverso l'erogazione di quote aggiuntive e differenziate sulla base della gravità individuata;
- è coerente con quanto previsto dall'art. 43 della legge n. 449/1997, come dimostrato dall'allegato 1 al presente atto;
- la corresponsione degli importi è subordinata alla preventiva certificazione dell'Organismo indipendente di valutazione;
- è stato rafforzato il principio, per far sì che le risorse del fondo produttività collettiva, ivi incluse le risorse aggiuntive regionali per l'anno 2010, siano

utilizzate al meglio per il miglioramento dei servizi in termini quali-quantitativi a vantaggio dell'utenza, che per partecipare al sistema incentivante è necessaria nel corso dell'anno di riferimento, una effettiva presenza in servizio, in modo tale da prendere attivamente e concretamente parte al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed in particolare "Le parti concordano che in caso di sussistenza di un debito orario al 31 dicembre di ogni anno il dipendente non ha diritto a percepire la retribuzione di risultato sull'anno di riferimento, e la relativa quota non sarà in ogni caso più recuperabile da parte del dipendente. Eventuali residui così determinatesi sono sommati alla quota destinata a remunerare gli obiettivi assegnati in sede di budget".

COMPATIBILITA' COSTI

Per quanto concerne la compatibilità dei costi previsti dalla presente ipotesi di Accordo, rispetto ai vincoli di bilancio si precisa che:

- a) i tre fondi (Fasce/Produttività/Disagio) sono stati costituiti ai sensi delle norme contrattuali, e che i relativi oneri attinenti ai rinnovi contrattuali dell'accordo del 31.7.2009 sono stati certificati nel corso dell'anno 2009, dall'Istituto, nel rispetto delle modalità previste dall'ex Agenzia Regionale della Sanità, ora Direzione centrale Salute e Protezione Sociale della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) gli importi di cui all'allegato accordo trovano corrispondenza nelle seguenti voci del conto economico e dello stato patrimoniale;
- c) la deliberazione di costituzione dei fondi di cui al punto a per l'anno 2010, n.70/2010 è allegata al presente atto:

Denominazione	Importo	Voci C.E. Anno 2010	Voci Stato Patrimoniale
Totale fondo storico	€ 269.166,89	445.300.30	230.200.10
Quota da libera professione ambulatoriale 2009	€ 39.460,03	\-----	230.200.10
Risorse aggiuntive regionali - perequazione DGR n 1492/2010	€ 93.894,47	445.300.30 (ricavo ai conti 600.200.00 600.900.10	230.200.10
Risorse aggiuntive regionali 2010	€ 361.267,99	445.300.30 (ricavo ai conti 600.200.00 600.900.10	230.200.10
Integrazione art 30, c. 3, CCNL 19/4/2004	€ 93.424,09	445.300.30	230.200.10
Residui fondo ex art 39 "qualificazione professionale"anno 2007	€ 39.909,46	\-----	230.200.30
Residui fondo ex art 39 "qualificazione professionale"anno 2008	€ 36.000,00	\-----	230.200.30

Denominazione	Importo	Voci C.E. Anno 2010	Voci Stato Patrimoniale
Residui fondo ex art 39 "qualificazione professionale" anno 2009	€ 45.000,00	\-----	230.200.30
Residui fondo ex art. 30" Produttività collettiva" anno 2009	€ 39.008,99	\-----	230.200.10
Totale	€ 1.017.131,92		

Le parti provvederanno alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo aziendale ad avvenuta acquisizione del parere del Collegio sindacale o, in assenza di parere o di richiesta di chiarimenti ed integrazioni, decorso il termine di 15 giorni contrattualmente previsto ai sensi dell'art. 4 del Ccnl del 19/4/2004.

Si trasmette, pertanto, la documentazione citata al fine di permettere un'analisi compiuta del percorso negoziale che porterà alla sottoscrizione definitiva del presente CIIA.

A disposizione per tutte le delucidazioni e chiarimenti del caso, si inviano i migliori saluti.

Prot.n. 5953 /DA
Aviano, 14 APR. 2011



Il Direttore Amministrativo
Dr. Gianfranco COMPAGNON -